

- [collegamento al menù di testata](#)
- [collegamento all"area di login](#)
- [collegamento al menù principale](#)
- [collegamento all"area di ricerca](#)
- [collegamento al contenuto](#)
- [collegamento al menù di fondo](#)

Acquistinretepa - Menù di testata

- [HOME](#)
- [ENGLISH OVERVIEW](#)
- [HELP](#)
- [REGISTRATI](#)



[in una nuova finestra](#) [in una nuova finestra](#)



[in una nuova](#)

[finestra in una nuova finestra](#)

Acquistinrete della Pubblica Amministrazione



Area di login

Utente password

[Non sei ancora registrato?collegamento alla sezione Registrati](#) [Hai dimenticato la password?collegamento alla sezione Area personale](#)

INSERISCI UTENZA E PASSWORD!
solo così potrai utilizzare tutti gli strumenti evoluti di ricerca



cerca dove

Menù principale

- [PROGRAMMA](#)
- [SEI UN'AMMINISTRAZIONE?](#)
- [SEI UN'IMPRESA?](#)

Menù di terzo livello

Navigazione pagine interne

- [10 PASSI PER INIZIARE](#)
- [FILMATI DIMOSTRATIVI](#)
- [GUIDE](#)
- [FAQ](#)

- [Faq per le P.A.](#)
- [Faq per le imprese](#)
- [EVENTI E FORMAZIONE](#)
- [HELP CONTESTUALE](#)
- [MODULISTICA](#)
- [CONTATTI](#)

Ti trovi in FAQ per le P.A. - Il Mercato Elettronico

FAQ per le P.A. - Il Mercato Elettronico

NEW Cos'è il Mercato Elettronico della P.A.?

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale dove possono essere effettuate negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria.

Si tratta di un vero e proprio mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che hanno ottenuto l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line; i compratori registrati (le Pubbliche Amministrazioni) possono consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente ordini d'acquisto o richieste d'offerta.

Il MePA è una procedura di acquisto?

No. Il MePA è uno strumento telematico attraverso il quale realizzare gli acquisti sotto soglia comunitaria. Le procedure di acquisto saranno scelte di volta in volta dal Punto ordinante, nel rispetto della normativa vigente di riferimento. Tramite il Mercato Elettronico i PO possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:

- in applicazione delle procedure di acquisto in economia
 - Cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a disposizione sul MePA è la RDO
 - Affidamenti diretti - realizzabili sul MePA mediante Ordine diretto o RDO con un unico fornitore
- attraverso un confronto concorrenziale delle offerte – realizzabili sul MePA mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati.

I vincoli di ricorso al MePA si applicano a tutti gli acquisti sottosoglia indipendentemente dal loro importo?

Sì, in quanto la norma nel disciplinare l'accesso al MePA non prevede ulteriori limiti. D'altro canto però l'acquisto sul MePA è possibile solo nel rispetto dell'Importo Minimo di Consegna regolamentato all'interno di ogni Bando. L'importo minimo di consegna è la soglia che vincola il fornitore ad accettare un Ordine diretto per i beni / servizi da lui offerti a catalogo e ad effettuarne la consegna, alle condizioni tecnico ed economiche di volta in volta previste (ad es. spese di trasporto sempre incluse, installazione, etc..). Al di sotto di detto importo quindi, per il fornitore non c'è obbligo ma facoltà di accettare l'ordine diretto.

Qual è il limite d'importo per l'ordine diretto sul MePA?

Nel caso di affidamento diretto tramite ODA - o RDO con un unico fornitore - il limite è di 40.000 euro.

In considerazione del fatto che il MePA è uno strumento telematico e non una procedura di acquisto, i limiti di importo applicabili per gli acquisti effettuati sul MePA sono quelli relativi alle procedure di volta in volta scelte dal PO, e potranno essere le seguenti per acquisti di beni e servizi sotto soglia:

- in applicazione delle procedure di acquisto in economia:
 - Cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a disposizione sul MePA è la RDO
 - Affidamenti diretti - realizzabili sul MePA mediante Ordine Diretto o RDO con un unico fornitore
- attraverso un confronto concorrenziale delle offerte – realizzabili sul MePA mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati.

È possibile acquistare un servizio tramite MePA? Come è possibile per il fornitore formulare l'offerta?

Sì, alcuni servizi sono acquistabili tramite MePA.

La definizione dell'offerta, nel caso dei servizi, si ottiene in base al prezzo x unità di misura x durata del contratto (es. per Servizi di igiene ambientale, prezzo al metro quadro per 1 anno).

NEW Se un prodotto/servizio non è presente sul MePA come posso procedere?

Potrebbe verificarsi una delle seguenti condizioni:

1. la tipologia di bene / servizio è prevista nel Capitolato Tecnico di uno dei Bandi del Mercato Elettronico ma non ci sono a catalogo offerte relative da parte dei fornitori (ad es. nel Bando Office è prevista la tipologia "stampanti a getto d'inchiostro" ma, al momento della consultazione, non ci sono offerte a catalogo): in questo caso si può procedere effettuando una Richiesta di Offerta per il bene / servizio di interesse ai fornitori abilitati allo specifico Bando
2. la tipologia di bene / servizio non è prevista in nessuno dei Bandi del Mercato Elettronico: in questo caso il bene / servizio di interesse non è negoziabile in alcun modo sul MePA. L'acquisto quindi non può essere fatto tramite il MePA.

Nel caso di un'Amministrazione obbligata (si veda la "tabella obbligo / facoltà" presente sul sito www.acquistinretepa.it), qualora si rientri nella condizione di cui al punto 1, si ritiene che occorra previamente verificare la disponibilità del bene da acquisire attraverso la RDO ai fornitori abilitati al bando. Qualora i fornitori invitati non presentino offerta, si potrà espletare un'autonoma procedura di gara.

Qualora si rientri nella condizione di cui al punto 2, permane l'impossibilità di effettuare l'acquisto sul MePA.

I prezzi a catalogo del MePA possono essere considerati benchmark?

No. La norma, quando parla di parametri prezzo-qualità di riferimento (il cosiddetto benchmark), si riferisce unicamente alle Convenzioni ex. art. 26, comma 3, l. 488/1999: "Le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle Convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse". A differenza delle Convenzioni, in cui beni e servizi acquistabili attraverso il Portale sono il risultato di una procedura di gara, nel caso del MePA quanto disponibile a catalogo costituisce una libera offerta pubblica di vendita del fornitore che, nel caso non risponda alle specifiche esigenze della P.A., può essere negoziata sia nei parametri economici sia nei parametri tecnici direttamente dal PO con il/i fornitore/i offerente/i.

Nel caso lo stesso bene/servizio sia disponibile sia in Convenzione sia sul MePA, quale considero ai fini del benchmark?

Ai fini del benchmark il riferimento è sempre la Convenzione. Per cui quando si acquista sul MePA un bene / servizio, e lo stesso è presente anche in Convenzione, l'acquisto sul MePA deve fare riferimento ai parametri prezzo-qualità del bene / servizio in Convenzione.

Come mi comporto nel caso in cui un bene / servizio presente sul catalogo MePA sia reperibile sul libero mercato a condizioni migliorative?

Partendo dalla considerazione che quanto pubblicato sul catalogo MePA rappresenta un'offerta pubblica di vendita valida per tutte le P.A. che accedono al MePA (e per tanto impegnativa per il fornitore indipendentemente dalla P.A. ordinante) è possibile che le condizioni di fornitura non vengano giudicate appropriate dalla P.A.. Per ottenere una "personalizzazione" delle condizioni di fornitura (ad es. il prezzo), rispetto a quanto pubblicato dalle imprese sul catalogo, è possibile negoziare le condizioni tecnico/economiche, effettuando una RDO al/ai fornitori abilitati sul MePA. Qualora il fornitore identificato sul libero mercato non sia ancora abilitato al MePA, gli si può chiedere di abilitarsi. I Bandi MePA sono infatti sempre aperti e l'abilitazione, peraltro gratuita, è possibile per tutti i fornitori che ne facciano richiesta, salvo il rispetto dei requisiti generali previsti.

È possibile per il fornitore prevedere a catalogo prezzi diversi per quantità diverse di uno stesso bene (offerte / sconti su grandi quantità)?

Sì, è possibile per il fornitore prevedere a catalogo più righe per uno stesso bene offerto a condizioni economiche differenti modulate in base alla quantità acquistata (campo del catalogo "Lotto minimo per unità di misura", quantitativo minimo di acquisto da rispettare nell'inserimento dell'ordine). Ad es. nel caso in cui il fornitore voglia applicare uno sconto per l'acquisto di 1.000 pezzi di un prodotto, sul catalogo il bene sarà presente con due diverse offerte: la prima riporterà il prezzo riferito all'acquisto del bene con un determinato quantitativo minimo, la seconda con un prezzo differente e una quantità minima prevista pari a 1.000.

L'offerta contenuta nel catalogo dei beni e dei servizi del Mercato Elettronico è sempre vincolante per i fornitori?

Il catalogo contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta ai soggetti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. L'offerta a catalogo dunque è sempre vincolante per il fornitore tranne nei seguenti casi, previsti dall'art.49, comma 4 delle Regole del Sistema di e-procurement:

- Ordini diretti che abbiano ad oggetto quantitativi di beni / servizi inferiori al lotto minimo indicato a catalogo
- Ordini diretti che abbiano ad oggetto quantitativi di beni / servizi inferiori all'Importo Minimo di Consegna
- Ordini diretti che richiedano la consegna dei beni o l'esecuzione dei servizi in un'area geografica diversa da quella prevista dal fornitore

Nei casi sopra citati, il fornitore ha la facoltà di accettare ugualmente l'ordine.

Per gli acquisti tramite il Mercato Elettronico, esiste un limite massimo di spesa nel corso di un anno solare relativamente a una categoria merceologica?

In considerazione del fatto che il MePA è uno strumento telematico, e non una procedura di acquisto, non sussistono limiti di acquisto per anno solare per categoria di acquisto specifici. Resta dunque valido quanto previsto dagli artt. 28 e 29 D.Lgs. n.163/2006. In particolare, quest'ultimo, nel disciplinare i metodi di calcolo del valore stimato dei contratti, dispone che nessun affidamento può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato (comma 4). Spetta dunque alle singole Amministrazioni verificare il rispetto di tale normativa.

Un fornitore può rifiutare l'ordine di un'Amministrazione?

Per il fornitore è possibile rifiutare l'Ordine esclusivamente nelle ipotesi previste dalle Regole del Sistema. Innanzitutto, come previsto dall'art. 49 comma 3 delle "Regole del Sistema", la validità e l'efficacia degli ordini delle Amministrazioni sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel catalogo, tra cui, in particolare, il

lotto minimo di beni / servizi che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna e l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di beni / servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, nonché l'ipotesi di Ordine diretto non eccedente le 100 righe.

Inoltre, come previsto dall'art. 49 comma 5 delle "Regole del Sistema", *"Nel caso in cui l'Ordine sia inviato da un Punto Ordinante di un Soggetto Aggiudicatore che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordine ricevuto entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine, dandone apposita comunicazione al Punto Ordinante. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato al Punto Ordinante a mezzo di Posta Elettronica Certificata. In tal caso nessun contratto si considererà stipulato tra le Parti. Nel caso in cui, il Fornitore non provveda a tale comunicazione secondo i termini e le modalità sopra indicati, il contratto sarà da ritenere regolarmente concluso ed efficace tra le parti."*

Gli ordini diretti e le Richieste di offerta del MePA sono esenti dall'applicazione delle marche da bollo?

L'Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., in riferimento alla Richiesta di offerta e all'Ordine diretto d'acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., e attraverso la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate - ha precisato che:

- il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento di accettazione dell'offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali... che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione;
- le disposizioni di cui all'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano anche alle scritture private redatte per concludere contratti attraverso la procedura denominata "Ordine diretto";
- ai sensi dell'art.8 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Pertanto, nel caso in cui il punto ordinante sia un'Amministrazione dello Stato, l'imposta di bollo è a carico esclusivamente dei fornitori;
- l'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del MePA può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia).

Per completezza, si evidenzia, infine, che l'art. 139, D.P.R. n. 207/2010, (rubricato *"Spese di contratto, di registro e accessorie a carico dell'affidatario"*) dispone che *"Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto...."*

Quanto sopra è coerente con le Condizioni generali allegata ai bandi MePA, nelle quali, con riferimento dell'Ordine diretto, è previsto che *"L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore. Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Ordine Diretto, l'onere per le prime 100 righe dell'Ordine stesso è da intendersi incluso nel prezzo. Il Fornitore ha la facoltà di rifiutare Ordini Diretti eccedenti le 100 righe, salvo il caso in cui il medesimo Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine. Il Fornitore è tenuto, comunque, a dare comunicazione al Punto Ordinante dell'eventuale rifiuto dell'Ordine Diretto, eccedente le 100 righe entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dello stesso a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato a mezzo di*

Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. In caso di determinazione forfetaria dell'eventuale imposta di bollo per l'Ordine Diretto, questa sarà a carico del Fornitore”.

Con riferimento alla Richiesta di offerta (RDO) non è prevista una specifica disciplina perché, il contratto di fornitura dei beni e/o servizi, composto dall'offerta del fornitore prescelto e dal Documento di Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il “Documento di Accettazione” firmato digitalmente viene caricato a Sistema. Pertanto, la disciplina dell'imposta di bollo seguirà quanto previsto dall'Allegato A – Tariffa Parte Prima del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Le Amministrazioni che intendano concludere contratti con le cooperative sociali di tipo B possono derogare alla normativa vigente in materia di acquisti tramite il Mepa?

Le Amministrazioni legittimate che intendano concludere contratti con le cooperative sociali di Tipo B possono derogare alla normativa vigente in materia di acquisti tramite il MePA laddove ricorrano le condizioni previste dalla Legge n. 381/1991 (vedasi in tal senso, la Determina 1 agosto 2012, n.3 dell'AVCP (ora ANAC).

Menù di fondo

- [MANUTENZIONE PORTALE](#)
- [ACCESSIBILITA'](#)
- [NOTE LEGALI](#)